



REGOLAMENTO DI GESTIONE

Revisionato in data 01.01.2019

TITOLO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1

Il presente Regolamento disciplina l'uso delle infrastrutture portuali e la somministrazione di servizi nel **Porto Turistico** denominato "Cala degli Aragonesi" in Casamicciola Terme, d'ora in avanti indicato anche come "**Porto Turistico**" o semplicemente "**Porto**" e si applica a tutti i **Clienti** ed **Utenti** del Porto.

Per **Porto Turistico** si intende il compendio costituito da aeree a terra e a mare, ubicate nella più ampia superficie del porto del Comune di Casamicciola Terme, meglio descritte ed individuate negli atti progettuali, e nella concessione demaniale marittima n. 21/2008.

In caso di conflitto tra gli atti progettuali e convenzionali ed il presente Regolamento, per ciò che concerne la gestione del **Porto Turistico**, prevale il presente Regolamento.

Il Concessionario del **Porto Turistico** nel presente Regolamento sarà indicato semplicemente come "**Società**" mentre con la denominazione "**Cliente**" Sarà indicata la persona fisica o giuridica ed i suoi aventi causa, cui risulta comunque assegnato, mediante qualsivoglia forma contrattuale, il diritto di godimento di beni ubicati nel **Porto** (posto barca, locali tecnici, locali e/o spazi commerciali). Con l'indicazione "**Utente**" si intende ogni persona che si trovi, per qualsiasi ragione, all'interno del **Porto Turistico**

Il termine "**imbarcazione**" è riferito a tutte le unità e/o navi a prescindere dalle loro caratteristiche.

ARTICOLO 2

La **Società** si riserva il diritto di aggiornare, integrare e modificare il presente Regolamento anche al fine di meglio assicurare la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza del **Porto Turistico** oppure per adeguarlo alle eventuali norme sopravvenute ed ai provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.

ARTICOLO 3

La società provvede alla gestione del porto turistico, con la propria Direzione alla quale vengono attribuiti tutti i poteri necessari all'espletamento dei servizi e delle prestazioni

ARTICOLO 4

Ferme restando le competenze delle Autorità Pubbliche, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento ed anche di tutte le altre norme di legge e delle disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate, nell'ambito del **Porto Turistico**, dal personale dipendente della **Società** o di altre società da questa incaricate, il quale risulterà munito di una specifica divisa o di altro idoneo mezzo di riconoscimento.



Detto personale potrà dare opportune disposizioni alle quali chiunque si trovi nell'ambito del porto turistico si dovrà attenere. La direzione provvederà, altresì, al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto, nonché all'espletamento di quelli che la società determina di gestire direttamente.

Le eventuali inosservanze da parte dei **Clienti** o degli **Utenti**, rilevate e/o contestate dal personale di cui sopra, saranno comunicate alla **Società**, che ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente, qualora l'infrazione costituisca violazione a norme di Legge.

Salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla **Società** e senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine alla infrazione rilevata, l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, specie se recidiva, costituisce grave inadempienza e può dar luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il **Cliente**.

ARTICOLO 5

La **Società** potrà provvedere a dare pubblicità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento mediante l'affissione del medesimo in apposite bacheche opportunamente dislocate nell'area del **Porto** e mediante ogni forma di pubblicità ritenuta opportuna. Chiunque, anche indipendentemente dalla qualifica di **Cliente** o **Utente**, acceda o si trovi nelle aree del Porto Turistico è tenuto all'osservanza delle norme di comportamento del presente Regolamento il quale, per il solo fatto che essi accedano all'area portuale e da ritenere da essi accettato.

Nello spirito del presente Regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel **Porto Turistico**, la **Società** potrà altresì provvedere a pubblicizzare comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per integrare e meglio precisare le norme di comportamento dei fruitori del **Porto** medesimo.

ARTICOLO 6

Nelle aree del **Porto Turistico** è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale, professionale od artigianale, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni, svolte da terzi, ad esclusione delle attività espressamente autorizzate dalla **Società**, secondo i criteri adottati e disciplinati dalla stessa.

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ORMEGGIO E DEL TRAFFICO MARITTIMO

ARTICOLO 7

Tutte le imbarcazioni dovranno preventivamente comunicare agli addetti al controllo l'uscita e l'entrata nel **Porto** mediante comunicazione da effettuarsi utilizzando il canale 9 del VHF ovvero il numero di telefono + 39337846220.

Ai fini della prevenzione e sicurezza della navigazione, l'utente che si assenti per un periodo superiore alle 24 ore, deve darne comunicazione alla direzione del porto, indicando la data della partenza e quella del previsto ritorno, nonché, possibilmente, la località che intende raggiungere,



tale scopo verrà richiesta la compilazione volontaria di un apposito questionario, tale comunicazione deve darsi anche in caso di previsto rientro in porto oltre le ore 21.

Tutte le unità che utilizzano il porto turistico devono essere assicurate per le responsabilità civili compreso i rischi contro gli incendi e lo scoppio, con esclusione del diritto di rivalsa dell'assicuratore. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della **Società**, che potrà richiederne la integrazione di valore qualora fosse inadeguata. In caso di mancanza della polizza assicurativa o di sua inadeguatezza, la **Società** potrà negare l'accesso o la permanenza in porto turistico.

ARTICOLO 8

La **Società** adotta una **procedura per il controllo** dell'ingresso e dell'uscita dal **Porto** delle imbarcazioni che dovrà essere rispettata dai **Clienti** e dagli **Utenti**. In caso di mancato rispetto della procedura adottata dalla **Società** da parte del **Cliente** e/o **Utente**, lo stesso sarà responsabile di tutti i danni subiti o cagionati a causa della mancata osservanza della presente disposizione.

La navigazione nello specchio acqueo portuale è disciplinata dalle pertinenti norme del presente Regolamento, dalle procedure di ormeggio e disormeggio predisposte dalla Società, oltre che dalle generali norme di sicurezza e da quelle eventualmente più restrittive, emanate dall'Autorità Marittima. la navigazione dovrà svolgersi alla velocità massima di 3 nodi all'imboccatura ed a 1 nodo all'interno dello specchio acqueo del porto e comunque in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare possibili collisioni e per poter arrestare l'imbarcazione entro una distanza adeguata, alle circostanze ed alle condizioni del momento;

ARTICOLO 9

Le imbarcazioni all'ormeggio nel **Porto Turistico** devono, a cura dei rispettivi proprietari, dei clienti o dei loro aventi causa, essere sempre in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi ed essere provviste, in rapporto alle dimensioni e caratteristiche dell'imbarcazione, di un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione.

Il cliente prima di assentarsi dal porto, lasciando la propria unità all'ormeggio loro riservato, in particolare per periodi di lunga durata, devono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza.

Qualora il personale del porto dovesse verificare lo stato di precarietà dell'ormeggio dell'imbarcazione, provvederà ad avvisare il proprietario o l'eventuale guardiano, affinché venga eliminato l'inconveniente, in caso contrario si provvederà in danno.

ARTICOLO 10

La **Società** si riserva la facoltà di contrassegnare i posti barca mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica, i contrassegni potranno essere riportati sul ciglio dei pontili e delle banchine portuali.

La **Società** provvederà a formare un apposito elenco dei posti barca, denominato anche "Piano degli Ormeggi", che conterrà, per ciascun posto barca occupato, il nominativo del Cliente, i dati



identificativi dell'imbarcazione ed ogni altra utile informazione ai sensi dell'art. 3 Decr. Dir. Reg. Campania b. 12 del 06.03.2008 e successive integrazioni e variazioni.

A tal fine, per poter ormeggiare l'imbarcazione, il **Cliente** dovrà fornire la documentazione richiesta.

Ciascun **Cliente** è tenuto a fruire del posto barca a lui riservato, con espresso divieto di ormeggiare presso altro posto la propria imbarcazione.

Al riguardo, è prescritta l'osservanza della permanente corrispondenza sia tra posto barca e **Cliente**, sia tra quest'ultimo e l'imbarcazione ormeggiata, che deve corrispondere ai dati comunicati dal **Cliente** alla **Società** e da questa riportati nel Piano degli Ormeggi.

La **Società** si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Piano degli Ormeggi per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie. In tal caso la **Società** potrà spostare le imbarcazioni ormeggiate dai rispettivi Posti Barca per tutta la durata dell'evento.

Le imbarcazioni ormeggiate debbono avere dimensioni massime - larghezza e lunghezza - intese quali massimo ingombro tenuto conto di tutte le sporgenze, tender, appendici o altro, inferiori o pari alle correlate dimensioni della categoria dello specchio acqueo del relativo posto barca.

Eventuali situazioni di non conformità delle dimensioni delle imbarcazioni ormeggiate alle dimensioni massime consentite, costituiranno grave inadempienza da parte del Cliente e daranno luogo ai provvedimenti che la **Società** riterrà di dover adottare per il miglior funzionamento del **Porto Turistico**, ivi incluso lo spostamento in altro Posto Barca ovvero presso l'area di rimessaggio, addebitando i relativi costi al Cliente.

ARTICOLO 11

Il Cliente titolare del contratto di ormeggio, nel caso in cui dovesse lasciare libero il posto barca assegnato, per un periodo non inferiore ai 15 giorni, può incaricare la direzione di concedere a terzi l'uso temporaneo del proprio ormeggio alle tariffe e secondo le condizioni stabilite dalla società stessa. Sull'importo percepito dalla società in base a tali tariffe, il cliente avrà diritto ad un compenso nella misura concordata alla stipula del contratto di ormeggio.

ARTICOLO 12

Le unità navali del Corpo Capitaneria di Porto - Guardia Costiera e quelle delle altre Forze di Polizia operanti sul mare, dei Vigili del Fuoco e delle unità necessarie ad eventuali operazioni di ricerca, soccorso, salvataggio ed antinquinamento, saranno ormeggiate nei posti barca ad esse eventualmente riservati ed adeguatamente indicati con apposita segnaletica orizzontale o verticale.

Un numero di posti barca non inferiore ad un decimo della capacità globale del **Porto Turistico** è, inoltre, destinato alle imbarcazioni da diporto in transito alle tariffe stabilite dalla Direzione del **Porto**.

Le imbarcazioni in transito potranno ormeggiare nei posti barca ad esse destinati per un tempo massimo di settantadue ore con la possibilità di prorogare ulteriormente la sosta per condizioni



meteo avverse o per altre cause di forza maggiore. Durante tali soste si applicheranno le tariffe vigenti e previste nell'apposita tabella.

Le imbarcazioni in transito, in ogni caso, potranno accedere allo specchio acqueo portuale solo dopo espressa autorizzazione della **Società**.

I comandanti o un membro dell'equipaggio delle imbarcazioni in transito, qualora non vi abbiano provveduto preventivamente, dovranno, nel più breve tempo possibile, registrare l'arrivo dell'imbarcazione presso gli uffici della **Società**.

I proprietari, e/o i Comandanti delle imbarcazioni in transito, battenti bandiera extra UE e provenienti da un porto estero, dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge per tale fattispecie.

ARTICOLO 13

I **Clienti** devono utilizzare per l'ormeggio le cime e/o i cavi di loro proprietà, autoaffondabili, in buono stato e di diametro adeguato alle dimensioni dell'imbarcazione.

Il **Cliente** è responsabile dell'ormeggio a regola d'arte dell'imbarcazione. A tal fine è esclusivo onere dei Clienti assicurarsi, che in relazione alle contingenti condizioni meteorologiche e rafforzando, ove necessario, gli ormeggi in ragione di previsioni meteo avverse, che l'imbarcazione sia sempre ormeggiata in maniera corretta ed in modo tale da evitare danni o rischi alla stessa, alle imbarcazioni vicine ed alle strutture fisse e mobili del **Porto**.

L'imbarcazione deve essere anche provvista di sufficienti ed efficienti sistemi di ormeggio e di sicurezza, ivi inclusi idonei parabordi, in mancanza dei quali la **Società** si riserva di intervenire opportunamente al fine di garantire la sicurezza delle persone, delle altre imbarcazioni, delle strutture e dei sistemi di ormeggio, addebitando al **Cliente** ogni spesa sostenuta. La Società non assume alcuna responsabilità per le attività svolte in ragione delle mancanze di cui sopra.

I **Clienti** prendono atto che la **Società** non ha il possesso e non assume la custodia dell'imbarcazione.

In ogni caso i **Clienti** sono responsabili dei danni che causano alle strutture di ormeggio pertinenti ai pontili e/o installate dalla **Società**.

Ogni **Cliente** è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione e di quelle vicine rispetto al modo di cui essa è stata ormeggiata.

I **Clienti** e gli **Utenti** non potranno introdurre nel **Porto**, né tenere a bordo dell'imbarcazione sostanze infiammabili, esplodenti o comunque potenzialmente dannose per la sicurezza delle altre imbarcazioni o dagli altri utenti del **Porto**. E' altresì vietato il rifornimento a mezzo serbatoi portatili ed a mezzo travaso da contenitori di qualsiasi genere anche in applicazione delle ordinanze dell'Autorità Marittima. Rimangono esclusi dall'applicazione della presente clausola il carburante presente nei serbatoi ed i razzi o fuochi di cui alla normativa sulle dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo.

E' vietato dar fondo alle ancore nello specchio acqueo del **Porto Turistico**, salvo autorizzazione della **Società**.



ARTICOLO 14

Il proprietario o possessore di ogni unità ormeggiata nel porto turistico, in caso di loro prolungata assenza, dovrà indicare alla Direzione del porto, il nominativo di un loro preposto e/o guardiano, autorizzato ad accedere a bordo della imbarcazione e che, in caso di emergenza, sia anche in grado di provvedere ad effettuare tutti gli interventi necessari.

Per la bisogna, si rende necessario che una copia delle chiavi dell'imbarcazione vengano consegnate, in una busta sigillata, anche alla Direzione del porto turistico.

TITOLO III - INGRESSO, TRAFFICO VEICOLARE E PARCHEGGI

ARTICOLO 15

L'accesso pedonale e veicolare nel **Porto Turistico** è consentito solo a coloro che vi sono autorizzati. E' sempre consentito l'accesso ai mezzi di soccorso ed alle forze di polizia.

E' vietata la sosta all'interno del porto ad eccezione dei veicoli autorizzati. I veicoli autorizzati possono sostare esclusivamente negli appositi spazi. I veicoli posizionati al di fuori degli spazi dedicati alla sosta temporanea, potranno essere rimossi dalla **Società** a spese del trasgressore.

TITOLO IV - SERVIZI

ARTICOLO 16

La Società eroga, anche servendosi di altre società specificatamente autorizzate, ogni servizio utile o necessario per il buon funzionamento del Porto nonché i servizi di seguito indicati e complessivamente denominati "*Servizi portuali generali*":

I. I servizi essenziali legati all'ormeggio e permanenza in porto, i cui costi sono inclusi nella tariffa base applicata:

- L'assistenza all'ormeggio ed al disormeggio;
- L'erogazione di acqua e luce;
- La disponibilità di servizi igienici e docce;
- Il servizio wi-fi;
- Il servizio di guardiania e videosorveglianza 24 ore su 24;
- Il servizio di ritiro a bordo dei rifiuti, la raccolta olii esausti e di batterie;

II. I servizi di manutenzione per la funzionalità dell'imbarcazione effettuati dal personale interno al porto con la applicazione di tariffe predeterminate:

- Il servizio di lavaggio delle imbarcazioni;
- La pulizia dell'arredo interno delle imbarcazioni;
- Marinai di supporto per uscite in barca.



III. I servizi di manutenzione per la funzionalità dell'imbarcazione e delle sue attrezzature, effettuate da ditte convenzionate e selezionate attraverso specifiche procedure di qualità:

- Il servizio di alaggio e varo;
- La riparazione motori, scafi e vele;
- Personale specializzato per lavorazione tecniche (ebanista, tappezziere, idraulico, elettricista, frigorista, fabbro per metalli etc.);
- Recupero acque nere e di sentina;
- Operatori subacquei;
- Distributore carburante e lubrificante;
- Il servizio di lavanderia;
- Il servizio di rimessaggio e mantenimento invernale delle imbarcazioni.

IV. I servizi per l'intrattenimento dei diportisti nei momenti di stazionamento a terra:

- Parcheggio per le auto;
- Servizio navetta;
- Autonoleggio;
- Noleggio gommoni, biciclette, scooter, imbarcazioni;
- Organizzazione di escursioni;
- Disponibilità di bar e ristoranti;
- Disponibilità di strutture alberghiere termali;
- Parchi termali;
- Negozi per approvvigionamenti ordinari (tabaccherie, oggettistica, attrezzature nautiche, ecc.)
- Negozi per shopping (abbigliamento griffato, gioielleria ecc.)
- Aree per fitness e centri benessere;
- La presenza di diving center, centri sub, scuole di vela;
- Il servizio nursery;
- La presenza di agenzie immobiliari e agenzie viaggi;
- La presenza di farmacie, parafarmacie e guardia medica.

La Società si riserva in ogni momento la facoltà di ampliare e modificare il numero ed il tipo dei servizi portuali offerti anche al fine di adeguare il Porto ai massimi standard di qualità correnti nel periodo di riferimento.

Per motivi di economia gestionale, l'anno solare si intende diviso in bassa ed alta stagione in tali diversi periodi i servizi portuali potranno essere erogati con modalità differenziate, coerentemente



con le maggiori o minori effettive necessità. Analogo principio troverà applicazione anche con riferimento alle ore diurne e notturne.

Le modalità e i tempi di erogazione sono fissati di anno in anno dalla **Società**

La Società non effettua servizio di custodia delle imbarcazioni ormeggiate.

I servizi portuali di cui al presente articolo sono svolti in regime di esclusiva ai sensi dell'art. 1567 del Codice Civile.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO, DI SICUREZZA ED ANTINQUINAMENTO

ARTICOLO 17

Al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche, nell'area portuale è vietato l'uso del radar.

ARTICOLO 18

In conformità alle previsioni del Decreto Legislativo 182/2003, nell'ambito del Porto è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, sia in mare che sulle banchine, moli e pontili.

E' altresì vietato l'uso del WC di bordo con scarico diretto a mare ovvero svuotamento nelle acque portuali delle vasche di accumulo della acque nere di bordo.

Per lo smaltimento dei rifiuti, che, in osservanza delle normative vigenti deve essere effettuato differenziando gli stessi per tipologia (umido, multimateriale, vetro, carta, indifferenziato), i Clienti e gli Utenti devono provvedere alla differenziazione ed utilizzare esclusivamente gli appositi contenitori nell'area adibita al conferimento dei rifiuti di cui il Porto è corredato.

E' fatto divieto di abbandonare i rifiuti nell'area portuale.

ARTICOLO 19

Nell'ambito del **Porto Turistico** è vietato l'uso di proiettori luminosi e di segnali acustici. Nell'ambito del **Porto Turistico** è vietata l'immersione, salvo per il personale della Società appositamente autorizzato.

E' altresì vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali dell'imbarcazione, come pure quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie, prima delle ore 8 e dopo le ore 21, nonché, durante il periodo da Giugno a settembre compresi, tra le ore 13,00 e le ore 16,00.

E' ammesso l'uso dei gruppi elettrogeni di bordo che siano perfettamente insonorizzati e che non emettano fumi che arrechino disturbo ad altri **Clienti** od **Utenti**.

E' vietato, in ogni caso, lasciare le imbarcazioni all'ormeggio con il/i motore/i principale/i in moto senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo.

Negli orari di cui al secondo comma sono anche vietate le emissioni sonore (musica, TV, etc.) ad un volume eccessivo, l'effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione alle imbarcazioni, che



comportino disagio o molestia agli altri Clienti, dovranno effettuati nelle aree appositamente destinate.

ARTICOLO 20

Nello specchio acqueo portuale sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compreso la pesca subacquea.

E' vietato l'accesso al **Porto** di persone o ditte incaricate per lo svolgimento di attività di controllo, manutenzione o riparazione delle imbarcazioni, senza la preventiva autorizzazione della **Società**.

Le persone e le ditte che intendono accedere al **Porto** dovranno sottoporsi alle procedure di registrazione e valutazione predisposte dalla società nonché - essere iscritte nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per le attività che intendono svolgere, - nei registri tenuti dalla Autorità competente, ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav., - essere in regola con gli eventuali adempimenti contributivi ai fini INAIL e INPS, - essere muniti di idonea copertura assicurativa per i danni a cose e persone cagionati nell'espletamento della loro attività,- essere in regola con le norme sulla sicurezza.

E' vietato altresì immergersi in prossimità delle imbarcazioni per effettuare visite, interventi, o riparazioni. Tali attività possono essere svolte esclusivamente da personale abilitato, riconosciuto ed autorizzato dalla **Società** ed iscritto negli appositi registri tenuti dall'Autorità Marittima.

ARTICOLO 21

E' vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, tender, etc.) comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli.

Il personale della **Società** è espressamente autorizzato a rimuovere tali oggetti ed a depositarli in appositi locali senza assumere alcuna responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 22

All'interno del **Porto Turistico** gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. I cani vanno tenuti al guinzaglio. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali, nelle aree portuali, possa arrecare molestia o disagio.

ARTICOLO 23

Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato, a cura del Cliente, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei. E' altresì tassativamente vietato ai Clienti ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua.



ARTICOLO 24

Il collegamento agli erogatori dell'acqua dovrà essere effettuato, a cura del **Cliente**, esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica.

ARTICOLO 25

I proprietari delle imbarcazioni ormeggiate, i **Clienti** - o i loro aventi causa - devono osservare le seguenti disposizioni di carattere preventivo generale:

- aerare efficacemente il compartimento dei motori prima dell'avviamento degli stessi;
- curare che le apparecchiature elettriche e radio-elettriche della propria imbarcazione siano sempre in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e isolamento;
- i compartimenti destinati a contenere bombole di gas liquido devono essere convenientemente aerati e strutturalmente separati dai locali destinati ad alloggi;
- gli estintori sulle unità devono essere nel numero prescritto dalle norme vigenti in materia e in perfetto stato di manutenzione;

in caso di versamento accidentale di idrocarburi o di altre sostanze sulle banchine, pontili o specchio acqueo l'utente responsabile deve immediatamente prendere tutti i provvedimenti atti a limitare il danno, informando immediatamente la **Società**.

In caso di incendio a bordo di una imbarcazione, la **Società**, dopo aver informato i Vigili del Fuoco ha la facoltà secondo il suo prudente apprezzamento, di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dalle altre imbarcazioni. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico del **Cliente**, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati ai terzi o agli arredi ed opere portuali.

La **Società** può disporre, in qualsiasi momento, i provvedimenti ed i rimedi finalizzati a prevenire incidenti e danni, senza che ciò comporti assunzione di responsabilità.

La **Società** addebiterà le spese dell'intervento all'utente che ha causato la situazione di pericolo o il danno, fatto salvo ogni ulteriore diritto della **Società**.

ARTICOLO 26

La **Società**, salvo il caso di colpa grave, non risponde di eventuali furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi nell'ambito del **Porto Turistico**, anche a bordo delle imbarcazioni, in particolare la **Società** non risponde dei furti di imbarcazioni, o parti di esse, dei veicoli o di altri oggetti che si trovino all'interno del Porto.

La **Società**, salvo il caso di colpa grave, non risponde dei danni causati da terzi all'interno del porto o causati a terzi dagli utenti del porto.



TITOLO VI - NORME FINALI

ARTICOLO 27

In caso di mancato pagamento da parte del **Cliente** di qualsiasi somma comunque dovuta alla **Società**, la stessa si riserva il diritto di spostare in altra area l'imbarcazione e di liberare il Posto Barca, addebitando i relativi costi al **Cliente**. La **Società** potrà altresì esercitare il diritto di ritenzione di cui all'art. 2756 c.c.

La **Società** si riserva altresì la facoltà di applicare una penale per rescissione anticipata e/o disdetta del contratto di ormeggio da parte del **Cliente**. La penale sarà applicata a tutte le tipologie di contratto di ormeggio (transiti, mensili, stagionali e annuali), il quantum sarà calcolato ed applicato dalla **Società**, sulla base delle modalità, tempi e motivazioni fornite dal **Cliente**.

ARTICOLO 28

Il presente Regolamento è soggetto alla Legge Italiana.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento di Gestione sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria Italiana e, in particolare, sempre in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria di Napoli.